

C12363 - MARIGLIANO/EDIF-EDIF HOLDING

Provvedimento n. 28607

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2021;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Marigliano S.p.A. pervenuta in data 26 febbraio 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Marigliano S.p.A. (di seguito Marigliano) è una società di diritto italiano, *holding* finanziaria di un gruppo di società attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile e industriale, in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Lazio e Puglia¹.

Il capitale sociale di Marigliano e delle società controllate è detenuto da persone fisiche riconducibili alla famiglia Marigliano.

Nel corso del 2019, il fatturato consolidato di Marigliano è stato di circa [100-504]* milioni di euro realizzati in Italia.

2. Edif S.p.A. (di seguito Edif) è una società italiana, anch'essa attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico in genere e di elettrodomestici ed elettronica di consumo nelle Marche. La Edif Holding, fusa per incorporazione in Edif con decorrenza dal 1° Ottobre 2020, svolge esclusivamente attività gestionali infragruppo². Il capitale sociale di Edif è interamente detenuto da una persona fisica.

Nel 2019, il fatturato consolidato realizzato in Italia da Edif e di Edif Holding è stato di circa [100-504] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste in una serie di transazioni collegate e interdipendenti per la compravendita dell'intero capitale sociale da parte di Marigliano di Edif. Pertanto, all'esito dell'operazione di concentrazione notificata, Marigliano eserciterà il controllo esclusivo su Edif e Edif Holding, già incorporata in Edif.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

5. Sulla base dei precedenti di questa Autorità³, tenuto conto dell'attività svolta dalle società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame interessa, sotto il profilo merceologico, il settore della commercializzazione all'ingrosso, e in misura marginale al dettaglio, di materiali elettrico, civile e industriale, nonché, in via del tutto secondaria, della commercializzazione di elettrodomestici ed elettronica di consumo.

¹ [Trattasi in Campania di Megawatt SpA, Electra Spa, Campania Materiale Elettrico Generale SpA e Web Market Srl (NA), Elettroforniture SpA (SA), Alfieri SpA e Elettrocampania SpA (entrambe in provincia di Caserta); nel Lazio di CET SpA, Assosicurezza SpA e Elettrolazio SpA (Roma); in Puglia di Acmei Sud SpA e di Selime Srl (entrambe in provincia di Bari) e di Medel Mediterranea Elettrica SpA (LE).]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [In particolare, fa capo alla Edif Holding la Igef Srl che opera nella locazione commerciale di immobili di proprietà.]

³ [Cfr. provvedimento AGCM n. 27796 del 5 giugno 2019, Caso C12232 - SACCHI GIUSEPPE/DEMO; provvedimento AGCM n.27614 del 3 aprile 2019, Caso C12223 - SONEPAR ITALIA/ELETTROVENETA; provvedimento AGCM n. n. 26627 del 7 giugno 2017, Caso C12093B - SONEPAR ITALIA HOLDING/SACCHI GIUSEPPE; provvedimento AGCM n. 25362 del 3 marzo 2015, Caso C11986 - WURTH ELEKTROGROBHANDL-FAMIGLIA GIAFFREDA/MATERIALE.]

6. Il primo ambito concerne, in particolare, la distribuzione all'ingrosso, da parte degli operatori del settore, di materiali elettrici di diverso tipo che vengono destinati sia al settore elettromeccanico sia a quello elettronico e che sono acquistati dai clienti (costituiti da industrie, enti pubblici, imprese edili, quadristi, specialisti dell'automazione industriale, installatori elettrici anche specializzati e di grandi dimensioni nonché, in misura minore, distributori al dettaglio che a loro volta rivendono a persone fisiche) per soddisfare le loro varie esigenze.

Secondo quanto rappresentato dalle Parti, il settore sarebbe maturo e soggetto a recenti cambiamenti con l'ingresso di concorrenti attivi anche a livello internazionale, per via dell'assenza di significative barriere all'ingresso di tipo, ad esempio, tecnologico e legale. Le Parti riferiscono anche un significativo fenomeno di trasferimento di quote di mercato verso nuovi canali di distribuzione, tra cui l'e-commerce e la grande distribuzione organizzata, nonché l'emergere di nuovi sbocchi di mercati tra cui, ad esempio, il *building automation* e la domotica.

Quanto al secondo ambito, la società acquisita opera in via del tutto secondaria nella distribuzione all'ingrosso di elettrodomestici ed articoli elettronici di consumo prevalentemente a favore di imprese (tra cui ad esempio ferramenta).

7. Per quel che riguarda la rilevanza geografica, si ritiene che la distribuzione all'ingrosso di materiale elettrico e quella di elettrodomestici ed articoli elettronici di consumo abbiano dimensione regionale ovvero provinciale/pluriprovinciale, considerato l'ambito di operatività dei grossisti che, in generale, servono un'area territoriale piuttosto estesa (la distribuzione al dettaglio assume invece una rilevanza tipicamente locale). Nel caso di specie, comunque, non occorre addivenire ad una precisa delimitazione geografica del mercato, in quanto quale che sia la definizione adottata l'operazione risulterà priva di effetti apprezzabili nei mercati in esame.

Effetti dell'operazione

8. Per quanto riguarda il mercato della commercializzazione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, la presente operazione non realizza effetti in quanto la società acquirente non vi è presente.

9. Con riguardo alla commercializzazione di materiale elettrico civile e industriale, l'effetto dell'operazione può essere valutato considerando il complesso delle vendite di materiali elettrici, in quanto, data la marginalità delle vendite al dettaglio, anche se si considerassero i canali dell'ingrosso e del dettaglio separatamente, le quote delle Parti relative alle sole vendite all'ingrosso non varierebbero in misura significativa.

Le quote di mercato attribuibili a Edif, a livello nazionale, sono inferiori all'1%, mentre quelle detenute da Marigliano si attestano intorno al [1-5] %.

Inoltre, anche laddove si adotti una definizione del mercato geografico più ristretta di quella nazionale, vale a dire di dimensione regionale o provinciale, l'operazione non è idonea a produrre sovrapposizioni tra le attività delle Parti né di natura orizzontale né verticale, in quanto nella distribuzione all'ingrosso e al dettaglio Edif opera esclusivamente nelle Marche (provincia di Macerata), mentre la società acquirente è attiva in Campania, Lazio e Puglia.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione non appare idonea a pregiudicare l'assetto concorrenziale nei mercati interessati in cui sono presenti altri qualificati operatori⁴.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁴ [Oltre a concorrenti nazionali, tra cui la Comet Spa, la Comoli&Ferrari Spa, sarebbero attivi anche società facenti capo a gruppi esteri tra cui la Sonepar Italia e la Sacchi Spa, entrambe appartenenti al Gruppo Sonepar France, e la MEF Spa, facente capo al gruppo Wurth.]